



CITTA' DI VICO EQUENSE
 Provincia di Napoli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 27/10/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI VICO EQUENSE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **Ottobre** alle ore **19:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	BUONOCORE ANDREA	SI	10	LEONE FEDERICA	SI
2	CINQUE MAURIZIO	SI	11	VISCO GIOVANNI	SI
3	RUSSO GIUSEPPE	NO	12	DI GUIDA MARILISA	NO
4	DI MARTINO ANTONINO	SI	13	GUIDA SALVATORE	SI
5	TROMBETTA DOMENICO	SI	14	TRIGNANO MASSIMO	SI
6	AIELLO GIUSEPPE	SI	15	VANACORE LUIGI	SI
7	APUZZO CAROLINA	SI	16	ARPINO RAFFAELLA	SI
8	ASTARITA FERDINANDO	SI	17	VANACORE GIOVANNI	SI
9	DE SIMONE RAFFAELE	SI			

Totale Presenti 15

Totale Assenti 2

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Luigi Salvato.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 19.51.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Vico Equense è sprovvisto di un Regolamento che disciplini la materia del rimborso spese ai propri amministratori per missioni istituzionali e spese di viaggio per accesso alla sede comunale;

VISTO l'art. 84, co. 1 del TUEL, che prevede: "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

RICHIAMATO altresì l'art. 84, co. 3 che prevede che: "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

CONSIDERATO che in data 4 agosto 2011, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 84, co. 1 e 2 del TUEL, è stato emanato il D.M. del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha stabilito che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori dal Comune nel quale esercitano la loro funzione sono rimborsabili le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali;

VISTO il D.L. n. 78 del 2010, art. 6, co. 12, ultimo periodo, che ha stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

ACCERTATO che pertanto le norme sopra richiamate ed il contratto collettivo dei dirigenti del comparto Regioni – Enti locali che indicavano quale criterio di rimborso della spesa sostenuta in caso di missione, utilizzando il mezzo proprio, il criterio del prezzo della benzina su base chilometrica, sono state abrogate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010;

CONSIDERATO che le Sezioni riunite della Corte dei conti intervenute sull'argomento hanno riconosciuto: "... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ... " (Corte dei conti, sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21);

RITENUTO pertanto, in sostanza che, ferma l'inapplicabilità delle norme richiamate dal co. 12, dell'art. 6 del d.l. n. 78, gli enti locali possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla sopra citata deliberazione delle Sezioni riunite;

APPURATO che quanto sopra vale anche in relazione alle spese di missione degli amministratori locali in virtù del rinvio operato dal citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, poiché per il rimborso delle spese di viaggio essi sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali (Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Lazio n. 4 del 30.01.2012; Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia Romagna n. 208 del 16.4.2013; Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 del

19.11.2013) e come recentemente ribadito con parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le marche n. n. 126/2015/PAR;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un apposito regolamento in materia di rimborsi per le spese sostenute dagli amministratori in caso di trasferta al di fuori del territorio comunale anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto;

RITENUTO che la regolamentazione dell'Ente è necessaria sia in relazione alle spese di missione previste dal co. 1 dell'art. 84 del TUEL che a quelle di trasferta dalla propria abitazione riconoscibili in base al co. 3 dell'art. 84.

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267, mentre non viene acquisito alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di emendamento presentata dal Cons. Visco testè riportata: “all'articolo 2 aggiungere il comma 5, "Non sono rimborsabili le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari".

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Di Guida-Russo)

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone) e n. 1 astenuto (Astarita)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Cons. Visco testè riportato: “all'articolo 2 aggiungere il comma 5, "Non sono rimborsabili le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di emendamento presentata dal Cons. Visco testè riportata: “all'articolo 7 comma 3 sostituire la dicitura “di durata non inferiore a sei ore” con la dicitura “di durata non inferiore a dodici ore”;

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Di Guida-Russo)

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone) e n. 1 astenuto (Astarita)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Cons. Visco testè riportato “all'articolo 7 comma 3 sostituire la dicitura “di durata non inferiore a sei ore” con la dicitura “di durata non inferiore a dodici ore”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Cons. Visco di allegare al regolamento parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015, parere del 10/7/2015;

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Di Guida-Russo)

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone) e n. 1 astenuto (Astarita)

DELIBERA

Di approvare la proposta del Cons. Visco di allegare al regolamento parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015, parere del 10/7/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione così emendata;

SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato sott la lett. "A";

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Di Guida-Russo)

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone) e n. 1 astenuto (Astarita)

D E L I B E R A

1. **DI ACCETTARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il testo del regolamento, con le modifiche approvate, per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori del comune di Vico Equense che si compone di n. 10 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI SPECIFICARE** che la spesa conseguente al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno verrà imputata annualmente agli appositi stanziamenti di bilancio ad essa dedicati e nel rispetto dell'art. 14 comma 1 lett. C) d.lgs 33/2013 in materia degli adempimenti connessi alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente;
4. **DI DARE ATTO** che la modulistica di riferimento per il riepilogo delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori sarà predisposta e condivisa dai competenti uffici;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito internet dell'Ente;

ALTRESI', considerata l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, Con separata e apposita votazione:

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Di Guida-Russo)

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 4 voti contrari (Cinque-Di Martino-Vanacore L.-De Simone) e n. 1 astenuto (Astarita)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
DELLE SPESE DI VIAGGIO
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI**

• Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del2017.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso

Art. 3 – Autorizzazioni

Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto

Art. 5 – Viaggi per accesso alla sede dell'Ente

Art. 6 – Rimborso spese di viaggio

Art. 7 – Rimborso spese di soggiorno

Art. 8 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

Art. 9 – Modalità di liquidazione delle spese

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese di viaggio sostenute dagli Amministratori del Comune di Vico Equense per le loro attività istituzionali (Sindaco, Assessori e Consiglieri) in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso

1. Gli Amministratori del Comune di Vico Equense (Sindaco, Assessori e Consiglieri) che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune dove ha sede l'ente, hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura stabilita dal CCNL dell'Area della Dirigenza, così come stabilito all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 4 agosto 2011.
2. Si definiscono viaggi autorizzati tutte quelle attività, connesse all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
3. Costituisce, altresì, viaggio connesso all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.
4. Sono sempre ammesse, su iniziativa del Sindaco, le delegazioni dell'Ente per promuovere, realizzare, consolidare rapporti di amicizia, mediante gemellaggi, con comunità locali italiane o straniere quando sussiste un interesse economico, morale o sociale della popolazione.
5. Non sono rimborsabili le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari.

Art. 3 - Autorizzazioni

1. Tutti i viaggi degli Amministratori previsti dal presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco su richiesta scritta dell'Amministratore.
2. Nella richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio competente, deve essere specificata la finalità del viaggio, la sua durata, il mezzo di trasporto che si intende utilizzare ed ogni altra informazione utile a preventivarne il trattamento economico;
3. Non è richiesta autorizzazione per i viaggi del Sindaco.

Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto

1. Gli Amministratori devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico, o se disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente.
2. L'uso del mezzo proprio è consentito solo nei seguenti casi:
 - a) se non sono disponibili mezzi dell'Ente;
 - b) se i mezzi pubblici non consentono il rispetto degli orari;
 - c) se la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
 - d) se il mezzo proprio viene ritenuto più economico rispetto al mezzo pubblico e se consente un più efficace espletamento dell'attività;
 - e) se si evitano ulteriori costi a carico dell'ente, quali pernottamenti.
3. In caso di uso del mezzo proprio, nell'autorizzazione è implicito, anche se non espressamente richiamato, che l'amministratore solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità ed obbligazione; in ogni caso non è concesso per lo svolgimento di trasferte all'estero.
4. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Ente di persone non autorizzate.

Art. 5 – Viaggi per accesso alla sede dell'Ente

1. Agli Amministratori che risiedono fuori dal Comune, spetta il rimborso della spesa che l'Amministratore avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico più economico, nel caso di utilizzo del proprio mezzo, e comunque delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di governo e sue articolazioni (Commissioni Consiliari e Conferenza dei Capigruppo), nonché, riguardo al Sindaco ed ai componenti la Giunta, per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
2. Il rimborso sarà effettuato su richiesta dell'interessato e previa presentazione di dichiarazione attestante i giorni in cui l'Amministratore si è recato presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle attività amministrative.

Art. 6 – Rimborso spese di viaggio

1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, all'amministratore in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e giustificate, compiuti con mezzi pubblici di linea, per un importo non superiore al costo del biglietto in 2a classe o, se si tratta di viaggio aereo, in economy, e come meglio di seguito specificate:
 - a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico:
 - rimborso del biglietto, compreso il costo della prenotazione ove prevista;
 - rimborso della spesa taxi, purchè adeguatamente motivata;
 - b) in caso di utilizzo del mezzo dell'ente:
 - pagamento del pedaggio autostradale;
 - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purchè adeguatamente documentati e giustificati;
 - c) in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio:
 - rimborso della spesa che lo stesso avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico fatta salva la possibilità, in caso di assenza totale o parziale del mezzo pubblico, di rimborso delle spese sostenute nella misura di un quinto del costo del carburante di trazione della propria automobile per ogni chilometro. Sarà cura dell'ufficio ragioneria individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili al caso concreto e calcolare le distanze chilometriche.
 - rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani purchè adeguatamente giustificata e documentata;
2. Sarà cura del Servizio competente individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabile ai casi specifici.
3. Qualora la località non sia servita da mezzi pubblici, si farà riferimento al prezzo del biglietto del luogo più vicino raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.
4. Se l'amministratore è autorizzato, per una stessa missione, ad avvalersi per una parte del tragitto della propria autovettura, lo stesso dovrà indicare nel riepilogo delle spese di viaggio il tragitto percorso con il proprio automezzo.

Articolo 7 – Rimborso spese di soggiorno

1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti.
2. Gli amministratori di questo comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.
3. Le spese di soggiorno sostenute dall'amministratore sono liquidate dal responsabile del servizio contabilità entro 30 giorni dalla richiesta, corredata della relativa documentazione, entro il limite

massimo stabilito dall'art. 3 del Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero:

- € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - € 160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento;
 - € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a dodici ore;
 - € 10,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
4. Per le missioni gli amministratori non possono ottenere alcun anticipo in denaro.

Art. 8 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.
2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sottoscritta dai singoli amministratori in cui risultino indicate le date e i luoghi dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.
3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'Ente, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

Art. 9 - Modalità di liquidazione delle spese

1. Con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell'Amministratore interessato, corredata della documentazione in originale e di una dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sulla durata e sulle finalità della missione.
2. La richiesta, autocertificata e su modulo predisposto dal competente Servizio, deve contenere o recare in allegato tutti gli elementi utili a comprovare il diritto e la misura del rimborso.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Al presente regolamento è allegato parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015, parere del 10/7/2015;
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto nel Consiglio del Comune di Vico Equense.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

VERBALE SEDUTA CONSILIARE
27 Ottobre 2017
Ore 19:51

Resoconto argomento n. 5: “Regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori del Comune di Vico Equense. - Approvazione.”.

Presenti 15 - Assenti 2 (Di Guida-Russo)

DISCUSSIONE

PRESIDENTE: Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno: Regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori del Comune di Vico Equense. - Approvazione. Si propone al consiglio comunale di approvare il Regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori del Comune di Vico Equense che si compone di n. 10 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Di specificare la spesa conseguente al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno verrà imputata annualmente agli appositi stanziamenti di bilancio ad essa dedicati e nel rispetto dell'art. 14, comma 1 lettera c) Decreto Leg.vo 33/2013 in materia degli adempimenti connessi alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente. Di dare atto che la modulistica di inserimento per il riepilogo delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori sarà predisposta e condivisa dai competenti uffici. Di disporre la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito internet dell'Ente. Ci sono interventi sull'argomento? Chiede la parola il consigliere Giovanni Visco, prego ne ha facoltà.

CONS. VISCO: Questo regolamento l'ho portato quattro volte in commissione ma non abbiamo raggiunto il numero legale sul punto, se possibile vorrei proporre degli emendamenti. All'art. 2 aggiungerei, giusto per chiarire, un comma 5 dove è strettamente previsto che non sono rimborsabili le spese viaggio per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari, giusto per chiarirle le cose. Per quanto riguarda l'art. 7, comma 3, laddove parla delle spese di soggiorno sostenute dall'amministratore, e continua, quando è prevista la somma di euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore, sostituire la parola "sei ore" con la parola "dodici ore". Per il resto niente. Grazie. E poi chiedo che agli atti del regolamento e della delibera venga allegato il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Emilia Romagna, dove viene indicato esattamente il concetto di capoluogo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Visco, se dopo vuole favorire alla presidenza gli emendamenti proposti. Ci sono altri interventi? Chiede la parola il consigliere Luigi Vanacore, ne ha facoltà.

CONS. VANACORE L.: Presidente buonasera, buonasera a tutti. Volevo solo ricordare una cosa, io non faccio parte della commissione regolamenti e statuto, ma se ricordo bene, nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Visco ci disse che questo regolamento doveva passare per la commissione. Io non ne faccio parte, quindi non lo so, i miei consiglieri di riferimento mi hanno detto che dall'ultimo consiglio comunale ad oggi commissioni non ne sono state convocate. E' solo una precisazione, consigliere Visco, visto che l'ultima volta lei l'ha ritirato dicendo che non era passato per la commissione

regolamenti e statuto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Vanacore. Il consigliere Visco per una breve replica.

CONS. VISCO: Giusto per chiarire, non era assolutamente nell'ultimo consiglio comunale, quindi non è vero quello che lei sta dicendo in questo momento e l'ultima commissione è andata deserta, ero presente solo io.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Visco. Era il penultimo consiglio, consiglieri, era agli atti del consiglio del 5 ottobre. Ci sono altri interventi? Scrutatori, procediamo con la votazione sugli emendamenti proposti dal consigliere Visco che invito a fornire alla presidenza. Primo emendamento all'articolo 2, comma 5, "Non sono rimborsabili le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari". Mettiamo in votazione questa proposta di emendamento. Presenti in aula 15, voti a favore 10, contrari 4, i consiglieri Cinque, Di Martino, Luigi Vanacore e De Simone, astenuti uno, il consigliere Astarita. L'emendamento è approvato. Poi c'è un altro emendamento, consigliere Visco? Allora "52 euro per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore", la proposta di emendamento è "non inferiore a 12 ore", quindi sostituire la parola "sei" con "dodici". Presenti in aula 15, voti a favore 10, contrari 4, i consiglieri Cinque, Di Martino, Luigi Vanacore e De Simone, astenuti uno, il consigliere Ferdinando Astarita. Anche tale emendamento viene accolto e, come richiesto, viene allegato al regolamento questo parere della Corte dei Conti. Mettiamo in votazione la proposta di allegazione al regolamento questo parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015, parere del 10/7/2015. Presenti in aula 15, voti a favore 10, contrari 4, contrari i consiglieri Cinque, Di Martino, Luigi Vanacore e De Simone, astenuti uno, il consigliere Astarita. Il consiglio approva anche questo emendamento. Votiamo ora la proposta di delibera così come emendata. Presenti in aula 15, voti a favore 10, contrari 4, i consiglieri Maurizio Cinque, Di Martino, Luigi Vanacore e Raffaele De Simone, astenuti uno, il consigliere Astarita. La proposta di delibera, così come emendata, viene approvata. Votiamo ora sulla immediata esecutività della delibera. Presenti in aula 15, voti a favore 10, contrari 4, i consiglieri Cinque, Di Martino, Luigi Vanacore e De Simone, astenuti uno, il consigliere Ferdinando Astarita. La delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Massimo Trignano

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

dott. Luigi Salvato

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)